



COMUNE DI COLLERETTO GIACOSA

Città Metropolitana di Torino

C.A.P. 10010 - TEL. 0125.76125 FAX 0125.76282
E-MAIL colleretto.giacosa@canavese.to.it

ORDINANZA N. 12 del 28/10/2019

OGGETTO : MACELLAZIONE DI SUINI PER USO PRIVATO

IL SINDACO

Premesso che il R.D. 20/12/1928 n° 3298 e ss.mm.ii all'art. 1. Prevede che la macellazione di bovini, bufalini, suini, ovicapri e equini destinati all'alimentazione umana avvenga esclusivamente nei pubblici macelli ed eccezionalmente e qualora non esistano macelli pubblici, fuori dagli stessi (intendendo in tale caso macelli privati debitamente autorizzati);

Premesso che l'art. 13 del suddetto R.D prevede la possibilità di macellare a domicilio, previa autorizzazione del Sindaco e avviso del Veterinario con almeno un giorno di anticipo, il quale fissa l'ora della visita e della macellazione per poter compiere una completa ed accurata ispezione delle carni;

Considerato che la circolare n. 43 del 05.06.1951 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Pubblica - Direzione Generale dei Servizi Veterinari) precisa che "in deroga" l'autorità comunale può consentire la macellazione "a domicilio" dei suini che i privati utilizzano per esclusivo uso familiare;

Considerato che la Direzione Sanità Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte, nel documento di programmazione regionale sulla sicurezza alimentare (PRISA 2019) ha ritenuto opportuno razionalizzare l'attività di controllo ufficiale prevedendo di fatto l'attività ispettiva da parte dei Veterinari delle ASL sul 10% del totale delle macellazioni di suini ad uso domestico privato e/o nei casi di specifica richiesta da parte dell'utenza;

Viste le note prot. n. 91748 in data 19/10/2018 e prot. 96902 del 24/10/2019 del Direttore della S.C. Igiene degli alimenti di Origine Animale dell'ASL TO4 con le quali si propone di adottare il provvedimento di cui alla circolare n. 43 del 05.06.1951 citata sopra che sostituisce l'autorizzazione precedentemente prevista da rilasciare a seguito della richiesta dei singoli interessati, per la macellazione dei suini a domicilio sul territorio comunale, limitatamente al periodo novembre 2019 – aprile 2020;

Visto il D.Lgs 18/08/2000, n.267 (testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali);

RENDE NOTO

LA MACELLAZIONE DEI SUINI PER USO PRIVATO è temporaneamente permessa agli allevatori presso il loro domicilio, nell'ambito di tutto il territorio Comunale, durante le ore diurne a partire **dal mese di NOVEMBRE e fino ad esaurimento dell'esigenza stagionale (mese di APRILE)**.

Gli allevatori che intendono macellare devono darne **avviso almeno 48 ORE PRIMA DELLA MACELLAZIONE** mediante la seguente modalità:
comunicazione telefonica, via mail o fax alle segreterie del Servizio Veterinario come di seguito specificato:

Comuni della ex A.S.L. 9

- **SEDE DISTRETTUALE DI IVREA**
tel. 0125/414441 - 442 fax 0125/414723
E mail: vetb.ivrea@aslto4.piemonte.it

- **SEDE DISTRETTUALE DI CUORGNE'**

tel. 0124/654121 fax 0124/654165

E mail: veta.cuorgne@aslto4.piemonte.it

La macellazione sarà consentita agli allevatori nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1. le operazioni di macellazione devono essere effettuate in luoghi idonei dal punto di vista igienico sanitario e in modo da non recare disturbo al vicinato;
2. le operazioni di macellazione devono prevedere il preventivo stordimento dell'animale (Reg. CE/1099/2009), da effettuarsi con dispositivo previsto dalla normativa vigente;
3. le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e successiva lavorazione delle carni devono essere idonei ed in buone condizioni igienico-sanitarie;
4. l'acqua utilizzata deve avere caratteristiche di potabilità;
5. i rifiuti solidi e liquidi devono essere smaltiti secondo la normativa vigente;
6. la macellazione è consentita fino a un massimo di 2 suini per nucleo familiare/anno;
7. è vietata la macellazione per conto terzi;
8. è vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio e dei prodotti da esse derivati.

Anche se non più obbligatoria potrà comunque essere richiesta, da parte degli allevatori che intendono macellare il suino per autoconsumo, la visita sanitaria che sarà effettuata da parte del veterinario ispettore il quale registrerà gli esiti della visita e fornirà le indicazioni per il pagamento dei diritti sanitari dovuti.

Resta obbligatorio, per tutti i suini macellati, l'esame trichinoscopico con la consegna di porzione di muscolo (campione di diaframma per la ricerca di Trichinella) agli Uffici territoriali del Servizio Veterinario, secondo le indicazioni fornite all'atto della comunicazione della macellazione dei suini.

Il consumo delle carni potrà avvenire esclusivamente a seguito di comunicazione di esito favorevole dell'esame trichinoscopico eseguito dall'Istituto Zooprofilattico PLV con spesa a carico degli interessati.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia.

Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente provvedimento sono punite con pene pecuniarie salvo le pene maggiori sancite dal C.P. e per i reati da esso previsti.

Contro la presente ordinanza può essere proposto il ricorso, da chiunque ne abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio

Colleretto Giacosa, lì 28/10/2019

IL SINDACO
F.to MARCO Ernesto